



**REGOLAMENTO SPECIALE
INERENTE L'ARMAMENTO
E GLI STRUMENTI DI AUTOTUTELA
E CONTENZIONE FISICA IN USO
ALLA POLIZIA LOCALE**

REGOLAMENTO SPECIALE INERENTE L'ARMAMENTO E GLI STRUMENTI DI AUTOTUTELA E CONTENZIONE FISICA IN USO ALLA POLIZIA LOCALE

TITOLO I DELLE ARMI

CAPO I GENERALITA', NUMERO E TIPO DI ARMI

Art. 1 Disposizioni generali

1. Il presente Titolo del Regolamento ha per oggetto la detenzione, il porto e l'uso delle armi da parte degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale del Comune di Codogno ai sensi dell'art. 2 del D.M.I. 04.03.1987, n. 145, per le finalità di cui alla l. 07.03.1986, n. 65, nonché delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia.
2. In relazione a quanto disposto dall'art. 5, c. 5 della l. 07.03.1986 n.65, tutto il personale appartenente al Corpo di Polizia Locale, in possesso della qualità di agente di Pubblica Sicurezza, presta servizio dotato di arma di ordinanza di cui all'art. 2 e seguenti del presente Regolamento in relazione alle esigenze di difesa personale e al tipo di servizio prestato.

Art. 2 Tipo delle armi in dotazione

1. L'arma in dotazione, per difesa personale, agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale in possesso della qualità agente di P.S., è la pistola semiautomatica cal. 9x21 di modello scelto tra quelle comprese fra le armi comuni da sparo, sia per il personale maschile sia per quello femminile.
2. Nei servizi di rappresentanza, scorta al Gonfalone del Comune, nonché nei servizi di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche, gli Ufficiali e gli altri operatori impegnati in detti servizi, possono essere dotati di sciabola, secondo quanto previsto dalla normativa regionale in materia e dal Regolamento del Corpo.

Art. 3 Numero delle armi in dotazione

1. Il numero complessivo delle armi di cui all'art. 2 in dotazione al Corpo, fissato con provvedimento del Sindaco e comunicato al Prefetto della Provincia di Lodi, è composto come segue:
 - Armi in dotazione per difesa personale:
numero di pistole equivalente al numero di appartenenti al Corpo in possesso della qualità di agente di P.S..
 - Scorta di reparto:
numero di pistole pari al 5% della dotazione di cui alla lettera a), comunque non inferiore a una.
 - Sciabole:

numero 4 (quattro) da destinare agli operatori comandati nei servizi di scorta e Guardia d'Onore, di cui 2 di foggia per Ufficiale (delle quali una per dotazione del Comandante) e 2 di foggia per Agenti.

- Munizioni: il numero complessivo delle munizioni in dotazione al Corpo è nel massimo quello consentito dalle vigenti disposizioni in materia e comunque non inferiore alla somma delle munizioni necessarie al completamento dei caricatori delle armi in dotazione (armi in dotazione personale e scorta di reparto) e dei relativi caricatori di riserva.

CAPO II

MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA

Art. 4

Servizi svolti con armi

1. Nell'ambito del territorio di appartenenza ovvero del territorio in cui si trovino ad operare, tutti i servizi riguardanti l'attività di polizia locale, di polizia amministrativa, di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza, nonché di tutte le altre materie la cui funzione di polizia sia demandata alla Polizia Locale dalle leggi e dai regolamenti, sono svolte dagli appartenenti al Corpo, in possesso della qualità di agente di P.S., con l'arma in dotazione.

Art. 5

Esenzione dal porto dell'arma

1. Con disposizione del Comandante possono essere esonerati dal porto delle armi in dotazione personale per difesa, quegli appartenenti al Corpo che siano comandati in servizio di rappresentanza o di scorta, ovvero facciano parte del picchetto d'onore.
2. L'esenzione di cui al comma 1 può essere disposta anche per i servizi resi all'interno di strutture pubbliche le cui peculiari qualità consiglino la non ostentazione di tali mezzi o per motivi di temporanea inabilità fisica certificata su richiesta dell'interessato o per motivi di opportunità valutati di volta in volta dal Comandante.

Art. 6

Assegnazione dell'arma

1. L'arma dotata di due caricatori e di relative munizioni è assegnata in via continuativa a tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, in possesso della qualità di agente di P.S., con provvedimento del Sindaco comunicato al Prefetto.
2. Detto provvedimento è soggetto alla revisione annuale da parte del Sindaco stesso su parere del Comandante del Corpo.
3. Del provvedimento di assegnazione dell'arma è fatta annotazione nel tesserino di riconoscimento personale che deve essere sempre portato al seguito dall'operatore.
4. Le armi ed il munizionamento assegnato sono annotati in appositi registri tenuti presso il Comando.

Art. 7

Modalità di porto dell'arma

1. In servizio l'arma deve essere portata sul fianco, nella fondina esterna all'uniforme, con caricatore pieno innestato, senza colpo in canna e corredata dal caricatore di riserva. Per l'arma consegnata in via continuativa è consentito il porto anche fuori dal servizio nell'ambito del

territorio comunale. In questo caso l'arma è portata con le modalità di cui al comma precedente ed in modo non visibile come nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della l. 07.03.1986, n. 65, l'addetto al Corpo di Polizia Locale è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi.

2. Il Comandante, gli Ufficiali e gli Agenti, questi ultimi se autorizzati, possono portare l'arma in modo non visibile anche quando indossano l'uniforme.
3. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.
4. E' fatto divieto di estrarre l'arma in luogo pubblico o aperto al pubblico per motivi non inerenti il servizio.
5. Senza valido motivo è vietato consegnare, anche temporaneamente, l'arma a terzi ovvero permettere che sia maneggiata da altre persone.
6. Il personale che svolge servizio interno è esentato dall'obbligo di portare l'arma nella la fondina ma ha l'obbligo di tenere la stessa in immediata disponibilità.

Art. 8

Servizi extraterritoriali di collegamento e di rappresentanza

1. I servizi di collegamento, rappresentanza, missione o derivanti da attività istituzionali d'ufficio o svolti su delega dell'Autorità Giudiziaria, espletati al di fuori del territorio di appartenenza degli addetti al Corpo di Polizia Locale in possesso della qualità agente di P.S., sono svolti con l'arma in dotazione.
2. Il porto della stessa è consentito agli addetti in possesso della qualità di agente di P.S., cui l'arma è assegnata in via continuativa, anche fuori del territorio di competenza, per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa, nonché dal proprio domicilio o dal luogo di servizio per raggiungere il poligono di tiro autorizzato per le esercitazioni periodiche e viceversa.

Art. 9

Servizi espliciti fuori dall'ambito territoriale per soccorso o in supporto

1. I servizi espliciti fuori dall'ambito territoriale di appartenenza per soccorso in caso di calamità e disastri, per contingenze eccezionali e temporanee ovvero per rinforzare altri Corpi o servizi di Polizia in particolari occasioni, salvo che venga diversamente concordato fra gli enti interessati e per giustificati motivi, sono svolte con l'arma in dotazione. Il Sindaco dà comunicazione al Prefetto territorialmente competente ed a quello competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato dei contingenti di personale che presterà servizio in armi fuori dal territorio dell'ente di pertinenza, del tipo di servizio per il quale saranno impiegati e della presumibile durata della missione.

CAPO III

TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Art. 10

Prelevamento e versamento dell'arma

1. L'arma deve essere immediatamente versata al consegnatario del Corpo quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione, siano venute a mancare le condizioni che ne determinano l'assegnazione o sia ritenuto opportuno dal Comandante con proprio provvedimento motivato.

2. L'arma assegnata deve essere, comunque, immediatamente versata al Comando allorquando viene meno la qualifica di agente di P.S., all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte sia disposto con provvedimento motivato del Sindaco o del Prefetto o su disposizione del Comandante.
3. Le armi di cui all'art. 3 del Presente Regolamento ed il relativo munizionamento, possono essere prelevate dalla cassetta di sicurezza assegnata presso il locale blindato del Corpo prima dell'inizio del servizio e versate al termine dello stesso nell'apposita cassetta citata.
4. Le sciabole utilizzate per i servizi di cui al precedente art. 2, c. 2, sono conservate a cura del Comando, che le consegna al personale comandato per i servizi di cui trattasi prima dell'inizio del servizio e le riprende in carico alla fine del servizio stesso.

Art. 11

Custodia delle armi e delle munizioni

1. Le armi e le munizioni non assegnate, quelle di riserva o quelle lasciate temporaneamente in giacenza dagli assegnatari sono custodite in apposita cassaforte o in armadi metallici corazzati con serrature di sicurezza o a combinazione, collocato nel locale blindato del Corpo.
2. Le funzioni di consegnatario delle armi e delle munizioni non assegnate sono svolte di norma dal Comandante e in caso di sua assenza o di impedimento da chi ne fa le veci o dai soggetti nominati.
3. Ogni assegnatario dell'arma in via continuativa, oltre che custodire diligentemente l'arma anche presso il proprio domicilio e curarne la manutenzione, deve in ogni modo evitarne il deposito in armadietti, cassetti e luoghi facilmente raggiungibili.
4. Nei locali del Comando del Corpo di Polizia Locale sono installate cassette di sicurezza blindate, munite di chiave a doppia mappa, da mettere a disposizione degli assegnatari di arma per il deposito temporaneo.

Art. 12

Doveri dell'assegnatario

1. L'operatore del Corpo di Polizia Locale al quale l'arma è assegnata in via continuativa deve:
 - Verificare al momento dell'assegnazione la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono consegnate;
 - Custodire diligentemente l'arma nell'interesse della sicurezza pubblica e privata nonché curarne la manutenzione e la pulizia;
 - Applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
 - Mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro obbligatorie, di cui all'articolo 16 del presente Regolamento;
 - Segnalare immediatamente al Comandante del Corpo ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa e delle munizioni;
 - Fare immediata denuncia in caso di smarrimento o di furto dell'arma o di parti di essa e delle munizioni:
 - a) qualora il fatto si sia accaduto durante il servizio o all'interno del territorio comunale, all'Ufficiale in servizio ed al Comandante del Corpo, che informerà i competenti Organi/Uffici di Polizia;
 - b) qualora tale fatto avvenga in luogo diverso, alla Stazione Carabinieri o all'ufficio di polizia competenti territorialmente, informando immediatamente il proprio Comando.

Art. 13

Deposito dell'arma e conservazione delle chiavi

1. Il Comando consta di un locale blindato al cui interno vi è un armadio anch'esso blindato, dotati di singole celle di sicurezza.
2. Detto locale è dotato di apertura autonoma ed è destinato all'alloggio in particolare delle armi in dotazione, stante l'assegnazione in via continuativa al personale, e a quelle ritirate, di riserva, a quelle tenute in eccedenza ed al munizionamento.
3. Una copia delle chiavi del locale, degli armadi blindati e delle celle di sicurezza sono conservate dal Comando.

Art. 14

Registri obbligatori

1. Il consegnatario o chi per esso nominato con apposito atto deve curare la tenuta dei registri di carico e scarico delle armi e delle munizioni;
2. I registri di cui sopra possono essere tenuti anche con metodologie informatiche purché la stampa di aggiornamento su carta possa avvenire in tempo reale. La stampa di aggiornamento deve comunque essere effettuata con cadenze non superiori all'anno. Detto registri informatico, salvo modifiche di legge, non sostituiscono il registro cartaceo.
3. Sul registro non possono farsi cancellazioni, gli errori devono essere corretti in modo da consentire la lettura di quanto vi era precedentemente scritto.

Art. 15

Prescrizioni per la sicurezza

1. All'interno del locale blindato devono essere affisse, ben visibili, le prescrizioni di sicurezza, ovvero:
 - Le armi devono essere prelevate e versate scariche;
 - Le operazioni di carico e scarico nonché di pulizia delle armi devono avvenire in luogo isolato; in particolare le operazioni di carico e scarico dovranno essere effettuate utilizzando l'apposito dispositivo. A dette operazioni non deve assistervi alcuno oltre l'affidatario.
 - Ciascun affidatario deve assicurare la pulizia e la manutenzione semplice, conseguente al c.d. smontaggio da campagna della propria arma, che va effettuata obbligatoriamente dopo la partecipazione ad ogni sessione di tiro o comunque tutte le volte che l'arma viene utilizzata.

Art. 16

Sostituzione delle munizioni

1. Le munizioni assegnate in via continuativa agli appartenenti al Corpo possono devono essere sostituite periodicamente ogni 5 anni, ovvero, ogni qualvolta presentino anomalie o siano state sottoposte ad un immersione, al gelo o a particolari fonti di calore.
2. Le munizioni sostituite sono versate presso la locale Stazione Carabinieri, previa redazione dei necessari atti.
3. Le munizioni in dotazione al Corpo custodite negli appositi armadi, sono sostituite anch'esse periodicamente ogni 5 anni.

Art. 17
Fuoriuso e radiazione delle armi

Il fuoriuso delle armi e delle munizioni inefficienti, ovvero la radiazione di armi e munizioni non più utilizzabili, viene richiesto dal Comandante del Corpo.

CAPO IV
ADDESTRAMENTO

Art. 18
Addestramento al tiro obbligatorio e facoltativo

1. Gli appartenenti al Corpo, in possesso della qualità di agente di P.S., prestano servizio armati previo accertamento del possesso dei requisiti psico-fisici necessari (effettuato in base ai riscontri dei requisiti di ammissione alle procedure concorsuali d'accesso) e dopo aver conseguito il necessario addestramento, salvo che abbiano prestato servizio armato in un Corpo di Polizia dello Stato o nelle Forze Armate. e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, con il conseguimento, altresì, del patentino di idoneità al tiro – corso di tiro ente pubblico, rilasciato da una sezione del Tiro a Segno Nazionale.
2. Specificatamente, tutto il personale individuato per l'assegnazione dell'arma dovrà preventivamente conseguire il certificato maneggio armi mediante la frequenza e il superamento di un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno presso una Sezione TSN, articolato in lezioni teorico-pratiche di tiro, con una valutazione finale.
3. Le lezioni dovranno essere tenute da Istruttori o Direttori di tiro in possesso d'apposita licenza, di cui alla vigente normativa, secondo uno specifico programma didattico stabilito così articolato:

Prima parte teorica base (obbligatoria):

- principali obblighi imposti dalla Legge italiana in materia di armi (acquisto, detenzione, custodia, porto, trasporto ed uso);
- conoscenza delle norme di sicurezza e di prudenza da osservare durante il maneggio e l'impiego delle armi;
- nomenclatura delle parti principali delle armi, il loro smontaggio e rimontaggio, manutenzione e cenni di balistica;
- funzionamento e sulle modalità di puntamento e scatto.

Prima parte pratica base (obbligatoria):

Dopo aver eseguito alcuni esercizi di puntamento e di scatto, il personale dovrà esercitarsi, sotto la guida costante dell'Istruttore o Direttore di tiro in possesso d'apposita licenza, contro il bersaglio di tiro da difesa alle distanze regolamentari previste dalla Sezione TSN negli appositi corsi specialistici con verifica dei risultati ottenuti.

Valutazione finale e rilascio Certificato di idoneità al maneggio delle armi:

Sarà dichiarato idoneo il personale che avrà dimostrato sicurezza nel maneggio delle armi e che avrà raggiunto il bersaglio secondo le modalità specifiche previste dalla Sezione TSN.

Seconda parte teorica avanzata (facoltativa):

Lezioni svolte sulla linea di tiro per verificare l'avvenuta acquisizione dei concetti inerenti la sicurezza nel maneggio dell'arma, l'acquisizione del bersaglio ed il controllo dello scatto.

Seconda parte pratica avanzata (facoltativa):

Lezioni di tiro pratiche volte ad effettuare i seguenti esercizi:

- tiro in singola e doppia azione, sia con mano forte, sia con mano debole con opportuna transizione d'arma mano forte-mano debole
- risoluzione inconveniente mancata accensione (nelle modalità tap-rack-bang)

- cambio caricatore d'emergenza e cambio tattico caricatore
- tiro in posizione in piedi e successivamente tiro in posizione in ginocchio

L'esito del corso dovrà essere trascritto sul libretto di tiro, in dotazione personale ad ogni appartenente al Corpo, e controfirmato dall'Istruttore o Direttore di tiro in possesso d'apposita licenza.

Lezioni suppletive:

Il personale che non avrà conseguito i risultati prescritti dovrà ripetere le lezioni regolamentari fino a quando non avrà raggiunto i risultati prescritti.

4. Per i fini di cui al presente articolo il Comune provvede all'iscrizione di tutti gli addetti al Corpo in possesso della qualifica di agente di P.S., ad una Sezione del Tiro a Segno Nazionale, ai sensi della normativa vigente.
5. E' facoltà degli addetti al Corpo in possesso della qualità di agente di P.S., cui l'arma è stata assegnata in via continuativa, previa autorizzazione del Comandante del Corpo, recarsi al poligono di cui sopra, anche di propria iniziativa, per l'addestramento al tiro fuori dall'orario di servizio. Nel caso considerato tutti i costi sono a carico dell'interessato e l'attività svolta deve considerarsi al di fuori dell'orario di lavoro.

Art. 19

Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, purché muniti di tesserino di riconoscimento di cui all'art. 6 del D. M.I. 04.03.1987, n. 145, comandati o autorizzati ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei soli giorni stabiliti, fuori dal Comune di appartenenza, qualora questo sia il caso, fino alla Sede del poligono e viceversa.

TITOLO II

DEGLI STRUMENTI DI AUTOTUTELA

Art. 20

Oggetto

1. In conformità dei contenuti dell'articolo 24 del Regolamento del Corpo di Polizia Locale, il presente Regolamento stabilisce i tipi e le caratteristiche, nonché le procedure d'adozione e d'addestramento all'uso degli strumenti di autotutela per gli operatori di Polizia Locale in attuazione della relativa disciplina Regionale.
2. Il Regolamento disciplina altresì le modalità sulla formazione, uso ed assegnazione degli strumenti di contenzione previsti per gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale e di cui vengono dotati.

Art. 21

**Tipologia e caratteristiche
degli strumenti di autotutela**

1. Gli strumenti di autotutela, non classificati come arma, in dotazione agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale titolari della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, sono costituiti dal bastone estensibile e dallo spray antiaggressione con principio attivo "capsicum" di cui al D.M.I. 12.05.2011, n. 103 avente per oggetto: "Regolamento concernente la definizione delle caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo

naturale a base di *Oleoresin Capsicum* e che non abbiano attitudine a recare offesa alla persona, in attuazione dell'articolo 3, comma 32, della l. n. 94/2009”.

2. Lo spray irritante antiaggressione consiste in un dispositivo, dotato di bomboletta ricaricabile, contenente un prodotto le cui caratteristiche di composizione devono essere le stesse dei prodotti di identica tipologia in libera vendita ed il cui effetto, non lesivo rispetto all'uso su persone o animali, sia garantito da apposita documentazione attestata dal produttore. Il dispositivo deve essere fornito con la documentazione tecnica, in lingua italiana, che riporti:
 - l'indicazione delle sostanze contenute e del loro quantitativo,
 - le necessarie istruzioni per l'utilizzo,
 - l'indicazione degli interventi da effettuare per far cessare gli effetti irritanti dopo il suo uso, nonché gli eventuali effetti collaterali riscontrabili.
3. Il bastone estensibile consiste in un dispositivo del tipo approvato ed omologato dagli organi competenti in materia. Tale dispositivo potrà essere utilizzato per finalità esclusivamente a carattere difensivo.

Art. 22

Formazione ed uso

1. Il bastone estensibile e lo spray OC (*oleoresin capsicum*) sono assegnati unicamente agli operatori di Polizia Locale che abbiano superato con esito positivo lo specifico corso di formazione ed addestramento predisposto, allo scopo di conoscere le idonee modalità d'uso dello strumento e gli aspetti normativo-legali da rispettare.
2. La formazione all'uso degli strumenti di autotutela, ove inserita nei programmi dei corsi base di formazione obbligatoria tenuti dalla Regione per gli operatori di Polizia Locale, ottemperano all'obbligo di formazione di cui al presente Regolamento.
3. L'uso della forza che prevede l'utilizzo di mezzi di coazione fisica è solamente quello previsto dal codice penale e dalla restante normativa vigente. Per questo il personale che ha in dotazione lo strumento dovrà impiegarlo esclusivamente per la difesa da aggressioni, rivolte a sé o ad altri, non altrimenti evitabili e comunque dopo aver esperito ogni altro utile tentativo per evitare la condizione di conflittualità.
4. Agli Ufficiali spetta far rispettare tutte le disposizioni del presente Regolamento, segnalando tempestivamente i casi in cui è opportuno verificare ulteriormente la capacità dell'assegnatario ad utilizzare correttamente e legittimamente gli strumenti di autotutela.
5. Il Comandante, anche su segnalazione degli Ufficiali, può ritirare o sospendere l'assegnazione degli strumenti di autotutela in caso di abuso e/o uso improprio posto in essere dall'assegnatario.
6. I corsi di addestramento all'uso degli strumenti di autotutela si articolano in:
 - Parte teorica*
illustrazione dettagliata delle caratteristiche e delle potenzialità degli strumenti e delle nozioni basilari di anatomia tese ad evidenziare le possibili conseguenze in caso di uso improprio.
 - Parte pratica*
apprendimento delle tecniche di utilizzo e di assistenza ai soggetti interessati previa assegnazione individuale degli strumenti di autotutela agli operatori
7. Al termine del corso gli operatori devono sostenere un esame finale strutturato in una prova pratica ed in una teorica con un conseguente rilascio di un attestato di idoneità che costituisce condizione essenziale per la presa in carico e l'uso degli strumenti di autotutela.
8. Copia dell'attestato dovrà rimanere agli atti del Comando di Polizia Locale e gli estremi dello stesso verranno riportati nel provvedimento di assegnazione personale dello strumento.

Art. 23

Assegnazione e trasporto

1. Gli operatori cui viene assegnato lo strumento difensivo, devono firmare un registro di carico e scarico a pagine numerate e vistate dal Comandante o da altro Ufficiale/Sottufficiale incaricato.
2. Il responsabile del registro deve segnare, accanto al nome/cognome e numero matricolare dell'assegnatario, il dato identificativo, ove presente, dello strumento assegnato, il giorno di consegna e quello di restituzione, le sostituzioni delle parti soggette a consumo e deterioramento.
3. Lo strumento viene assegnato in dotazione individuale, in via continuativa e non può essere utilizzato a fini privati o ceduto a terzi.
4. Il bastone estensibile deve essere portato solamente in servizio e collocato alla cintura dell'uniforme nell'apposita custodia, relativamente ai servizi svolti con uniforme o comunque dotati di apposita cintura esterna.
5. Lo spray OC deve essere portato solamente in servizio e collocato alla cintura dell'uniforme nell'apposita custodia, relativamente ai servizi svolti con uniforme o comunque dotati di apposita cintura esterna, o, diversamente e per i restanti casi, nella tasca della giacca, della giacca a vento, del soprabito o all'interno del borsello di servizio, secondo le indicazioni specificamente date dal Comandante o da altro Ufficiale/Sottufficiale incaricato. Nei servizi autorizzati ad essere espletati in abiti civili lo strumento dovrà essere portato in modo comunque non visibile.
6. La custodia diligente consisterà anche nell'applicazione, sempre e comunque, delle misure di sicurezza previste per il maneggio dello spray.
7. Il personale anche fuori servizio, dovrà custodire lo strumento antiaggressione con la massima cura, presso il Comando od eventualmente presso la propria abitazione nonché durante il tragitto casa-lavoro, in modo tale da evitarne l'uso improprio, il deterioramento, l'ostentazione e la perdita.

Art. 24

Obbligo del rapporto

1. Il personale deve trasmettere immediata comunicazione scritta al Comandante riguardante le circostanze che hanno portato all'utilizzo, anche parziale, dello strumento di autotutela, indipendentemente dalla redazione di eventuali atti di Polizia Giudiziaria che ne potranno conseguire.

TITOLO III

DEGLI STRUMENTI DI CONTENZIONE

Art. 25

Tipologia degli strumenti di contenzione

1. Gli strumenti di contenzione, non classificati come arma né come strumenti atti ad offendere, in dotazione agli appartenenti al Corpo sono le manette di sicurezza costituite da due bracciali uniti da snodo a catena, dotate di sistema di bloccaggio a chiave.

Art. 26

Formazione ed uso

1. Gli operatori che hanno in dotazione le manette devono essere formati sulla conoscenza e le modalità d'uso delle stesse, nonché sugli aspetti normativo-legali da rispettare.

2. L'ambito formativo si articola in una parte teorica ed in una parte pratica, durante le quali gli operatori, ai quali vengono assegnati individualmente gli strumenti di contenzione, devono apprendere le corrette tecniche di utilizzo e di assistenza ai soggetti interessati.
3. La formazione specifica per l'assegnazione, la detenzione e il porto delle manette viene effettuata presso il Comando nel periodo di prima attività dell'operatore ed è formalizzato in apposita attestazione che viene custodita agli atti del Comando e i cui estremi devono essere riportati nel provvedimento di assegnazione personale dello strumento.

Art. 27

Assegnazione e trasporto

1. Gli operatori ai quali vengono assegnate le manette devono firmare un registro di presa in carico a pagine numerate e vistate dal Comandante o da altro Ufficiale/Sottufficiale incaricato.
2. Il responsabile del registro deve segnare, accanto al nome/cognome e numero matricolare dell'assegnatario, il numero riportato sullo strumento di contenzione, ove presente, il giorno di consegna e quello di restituzione, le sostituzioni delle parti soggette a consumo e deterioramento.
3. Lo strumento viene assegnato in dotazione individuale, in via continuativa e non può essere utilizzato a fini privati o ceduto a terzi.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 28

Norme di rinvio, adeguamento e abrogazioni

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme della l. 07.03.1986, n. 65, del D.M.I. 04.03.1987, n. 145, del D.M. 18 agosto 1989, n. 341, della l. 18.04.1975, n. 110, e successive modificazioni ed integrazioni nonché del T.U.L.P.S. approvato con R-D. 18.06.1931, n. 773, ed ogni altra disposizione vigente in materia.
2. Il contenuto del presente Regolamento si adegua al contenuto dell'eventuale successiva normativa statale e regionale in materia modificativo delle attuali previsioni, senza necessità di formale modifica regolamentare.
3. Le norme regolamentari approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 08.03.1991 e modificate con successive deliberazioni n. 70 e 18 rispettivamente del 28.09.2001 e 03.03.2005, concernenti il Regolamento per l'armamento del Corpo di Polizia Locale debbono intendersi abrogate.

Art. 29

Norma finale

1. Fermi restando gli specifici ordini di servizio e le istruzioni generali del Comandante, il medesimo potrà prevedere i casi in cui, per particolari e specificati motivi, il personale non venga dotato, anche temporaneamente, degli strumenti oggetto del presente Regolamento.
2. Per quanto non espressamente contemplato si rimanda al Regolamento del Corpo e alle disposizioni impartite dal Comandante.

INDICE

TITOLO I DELLE ARMI

CAPO I GENERALITA', NUMERO E TIPO DI ARMI

- Art. 1** **Disposizioni generali**
- Art. 2** **Tipo delle armi in dotazione**
- Art. 3** **Numero delle armi in dotazione**

CAPO II MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA

- Art. 4** **Servizi svolti con armi**
- Art. 5** **Esenzione dal porto dell'arma**
- Art. 6** **Assegnazione dell'arma**
- Art. 7** **Modalità di porto dell'arma**
- Art. 8** **Servizi extraterritoriali di collegamento e di rappresentanza**
- Art. 9** **Servizi esplicati fuori dall'ambito territoriale per soccorso o in supporto**

CAPO III TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

- Art. 10** **Prelevamento e versamento dell'arma**
- Art. 11** **Custodia delle armi e delle munizioni**
- Art. 12** **Doveri dell'assegnatario**
- Art. 13** **Deposito dell'arma e conservazione delle chiavi**
- Art. 14** **Registri obbligatori**
- Art. 15** **Prescrizioni per la sicurezza**
- Art. 16** **Sostituzione delle munizioni**
- Art. 17** **Fuoriuso e radiazione delle armi**

CAPO IV ADDESTRAMENTO OBBLIGATORIO

- Art. 18** **Addestramento al tiro obbligatorio e facoltativo**
- Art. 19** **Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno**

TITOLO II DEGLI STRUMENTI DI AUTOTUTELA

- Art. 20** **Oggetto**
- Art. 21** **Tipologia e caratteristiche degli strumenti di autotutela**
- Art. 22** **Formazione ed uso**
- Art. 23** **Assegnazione e trasporto**
- Art. 24** **Obbligo del rapporto**

TITOLO III
DEGLI STRUMENTI DI CONTENZIONE

- Art. 25** **Tipologia degli strumenti di contenzione**
Art. 26 **Formazione ed uso**
Art. 27 **Assegnazione e trasporto**

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 28** **Norme di rinvio, adeguamento e abrogazioni**
Art. 29 **Norma finale**